

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 25 - numero 5347 di Venerdì 10 marzo 2023

Il lavoro in cava e in miniera: i soggetti del sistema sicurezza e salute

Un vademecum della Regione Umbria si sofferma sugli attori del sistema sicurezza e salute nelle attività estrattive. La normativa, i principali soggetti e un approfondimento sui sorveglianti e sui direttori responsabili.

Perugia, 9 Mar ? Come ha ricordato un documento Inail pubblicato nel 2021 - "Analisi della sicurezza nel settore estrattivo in cave a cielo aperto. Innovazione tecnologica e prospettive future" ? la salute e sicurezza nelle attività del **settore estrattivo** è per lo più regolamentata da tre diverse norme:

- il **decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128** - Norme di Polizia delle miniere e delle cave (DPR 128/1959),
- il **decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624** (d.lgs. 624/96)
- il **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** (d.lgs. 81/2008).

E se il **d.lgs. 624/96** "non sostituisce il d.lgs. 81 che comunque si applica al comparto estrattivo per le parti non previste dalla normativa speciale" (tenuto conto delle esclusioni contenute), si sottolinea che nella **carenza di un reale raccordo** tra le varie norme, "risiedono le **principali criticità** nell'applicare il d.lgs. 624/96 e nel gestire il sistema di sicurezza per il lavoro in cava e in miniera".

Per affrontare queste criticità, e cercare di superare le difficoltà interpretative e sovrapposizioni, abbiamo presentato nelle scorse settimane il documento "Vademecum tecnico dei principali adempimenti relativi alla sicurezza e salute nelle attività estrattive" adottato dalla Regione Umbria, con la **Determinazione Dirigenziale n. 13431 del 21 Dicembre 2022**.

Il **vademecum**, curato dal tecnico della prevenzione Paolo Tomarelli, presenta non solo un quadro normativo (nazionale e regionale) relativo alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori del settore estrattivo, ma si sofferma sui principali soggetti del sistema sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, i principali adempimenti, gli obblighi formativi. Il documento presenta, inoltre, anche utili modelli esemplificativi relativi a vari adempimenti.

Ci soffermiamo oggi, sempre con riferimento al documento, sui vari soggetti del sistema sicurezza e salute con un breve approfondimento sul ruolo del **sorvegliante** e del **direttore responsabile**.

L'articolo affronta i seguenti argomenti:

- Settore estrattivo: i principali soggetti del sistema sicurezza e salute
- Settore estrattivo: il sorvegliante e il direttore responsabile

Settore estrattivo: i principali soggetti del sistema sicurezza e salute

Questo è innanzitutto un **elenco dei principali soggetti del sistema sicurezza e salute** nei luoghi di lavoro (sezione 2 del vademecum):

- **titolare:** "Imprenditore di miniera o cava, il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava (art. 2 del D.lgs.624/96);
- **datore di lavoro:** Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva, nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2 del D.lgs.81/2008);
- **lavoratore:** persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 2 del D.lgs.81/2008);
- **direttore responsabile:** Soggetto nominato dal titolare ed in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro. Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. (art.20 co. 1 D.lgs. 624/96 - D.P.R. 128/59 art. 6)
- **dirigente:** Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 del D.lgs.81/2008);
- **sorvegliante:** Persona, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori (art.2 del D.lgs.624/96);
- **preposto:** Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 del D.lgs.81/2008);
- **servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (art. 2 del D.lgs.81/2008);
- **responsabile del servizio di prevenzione e protezione:** Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.32 del D.lgs.81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- **addetto al servizio di prevenzione e protezione:** Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.lgs.81/08, facente parte del servizio di cui alla lettera l) (art. 2 del D.lgs.81/2008);
- **medico competente:** Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.lgs.81/08 (art. 2 del D.lgs.81/2008);
- **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2 del D.lgs.81/2008)".

Settore estrattivo: il sorvegliante e il direttore responsabile

Tra gli adempimenti del titolare il documento fa riferimento, tra gli altri, alla nomina del **sorvegliante** (D. Lgs. 624/96) e si indica che nel settore estrattivo "la figura del Sorvegliante coincide naturalmente con la **figura del Preposto**, diventando lo stesso, anche coordinatore di altri eventuali preposti".

In particolare, come indicato sopra, il preposto è "colui che nello svolgimento del lavoro assegnato ha la responsabilità del comportamento dei lavoratori costituenti la squadra, sotto l'aspetto tecnico operativo e della sicurezza". E si ricorda che, in base al principio di effettività applicato in giurisprudenza, "l'art.299 del D.Lgs. 81/08 ('Esercizio di fatto di poteri direttivi') prevede che *'le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e)* [datore di lavoro, dirigente e preposto, n.d.r.] *gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti*".

E riguardo alla nomina del **direttore responsabile** e all'attestazione del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 20 c.8 del D.lgs. 624/96, "i requisiti fissati dall'art. 27 del D.P.R. 128/59 come modificato dal D.L. 624/96 e dall'art. 114, comma 5, della Legge 388/2000 debbono essere specificatamente attestati in sede di **Denuncia di esercizio** (ingegnere, perito minerario, geologo, abilitati all'esercizio della professione, oppure qualsiasi persona che alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 624/1996 esercitava tali funzioni da almeno due anni, purché il loro esercizio avvenga nella stessa unità produttiva o in attività estrattive similari per tecniche di coltivazione)".

Ricordiamo come indicato nel D. Lgs. 624/96 (articolo 20) che:

- il **direttore responsabile sottoscrive il DSS** (il **documento di sicurezza e salute**, la "valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo, nel quale i contenuti indicati all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 sono integrati con quelli dell'art.10 del D.Lgs. n. 624/96");
- il direttore responsabile nella pianificazione dell'attività lavorativa deve attuare quanto previsto dal DSS.

Nel vademecum si fa poi riferimento anche alla nomina del **direttore dei lavori di cava**, con particolare riferimento alla legge regionale 2/2000 della Regione Umbria, anche se la figura del Direttore dei lavori, "quale figura responsabile della corretta esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale, non rientra tra quelle direttamente coinvolte nel sistema sicurezza e salute".

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del "**Vademecum tecnico dei principali adempimenti relativi alla sicurezza e salute nelle attività estrattive**" che, come indicato in apertura di articolo, per i vari soggetti del sistema sicurezza e salute nei luoghi di lavoro presenta in una tabella i vari documenti/adempimenti/obblighi, le scadenze, le norme di riferimento (nazionali e/o regionali), le sanzioni e le note correlate.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Umbria, Direzione regionale governo del territorio, ambiente e protezione civile, "Vademecum tecnico dei principali adempimenti relativi alla sicurezza e salute nelle attività estrattive", a cura del TdP Paolo Tomarelli (Funzionario tecnico della Regione Umbria presso la Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile e Ispettore di Vigilanza

sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed esecuzione lavori nel settore minerario), adottato dalla Regione Umbria, con la Determinazione Dirigenziale n. 13431 del 21 Dicembre 2022.

[Leggi gli articoli di PuntoSicuro sulla sicurezza nelle attività estrattive](#)



Licenza [Creative Commons](#)

www.puntosicuro.it